



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto direttoriale del 3 aprile 2024, modificato dal decreto direttoriale 15 novembre 2024

### ONERI INTRODOTTI

1) Relazione in ordine all'perimento di procedure di recupero dei crediti pubblici			
Riferimento normativo interno	Articolo 3, commi 5 e 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare/produrre in caso di verifiche	Altro

Che cosa cambia per il confidi

Per ciascuna posizione creditoria derivante dagli interventi agevolati, il confidi, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle azioni di recupero, ha l'obbligo di redigere una relazione, sottoscritta dal responsabile del competente Ufficio, che dia atto dei seguenti aspetti:

- dell'importo del credito pubblico da recuperare, suddiviso tra capitale, interessi e spese. Per i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto 9 dicembre 2022 è necessaria l'indicazione dell'importo del credito complessivo, con separata indicazione dell'importo del credito imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere sul fondo rischi e dell'importo del credito imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere su risorse proprie del confidi;
- delle valutazioni preliminari effettuate in ordine alla convenienza ad avviare e a proseguire le azioni di recupero, tenuto conto alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore e di eventuali garanti, delle prospettive di recupero del credito, dell'importo del credito da recuperare e dei costi stimati per il recupero;
- delle azioni effettivamente esperite e dei relativi esiti, con indicazione delle somme recuperate suddivise tra capitale, interessi e spese. Per i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto 9 dicembre 2022 è necessaria l'indicazione dell'importo complessivo del credito recuperato, con separata indicazione dell'importo imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere sul fondo rischi e dell'importo imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere su risorse proprie del confidi;
- delle spese legali sostenute in relazione a ciascun procedimento stragiudiziale o giudiziale, con specifica indicazione della quota di spese imputabili al recupero del credito pubblico;
- delle eventuali somme incassate dal confidi a titolo di spese legali all'esito delle azioni stragiudiziali o giudiziali esperite;
- delle somme addebitate al fondo rischi a titolo di rimborso ai sensi del successivo articolo 4.

La relazione di cui deve essere redatta anche nei casi in cui il confidi abbia ritenuto non conveniente procedere all'avvio ovvero al proseguimento delle azioni di recupero all'esito delle valutazioni preliminari effettuate, ovvero in virtù dell'andamento delle azioni esperite, dando specifica evidenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della scelta.

**2) Solo nel caso di addebito di spese legali a fondo rischi, produzione di documentazione a supporto delle verifiche in ordine alla sussistenza dei criteri di ammissibilità dell'addebito**

Riferimento normativo interno	Articolo 6, comma 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare/produrre in caso di verifiche	Altro





**Che cosa cambia il confidi**

Per ciascuna posizione di garanzia o di finanziamento in relazione alla quale si sia proceduto all'addebito ai fondi rischi di importi a titolo di spese legali, il confidi deve tenere a disposizione la seguente documentazione per ciascuna posizione:

a) le fatture emesse dal professionista legale recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale "spese per azioni di recupero crediti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54 della legge n. 147 del 2013 – impresa XX – posizione XX". L'impresa beneficiaria dovrà essere identificata a mezzo codice fiscale e la posizione mediante il codice identificativo utilizzato nelle relazioni di monitoraggio;

b) la documentazione contabile attestante il pagamento delle spese sostenute mediante uno specifico conto corrente intestato al confidi e con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alla fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfert ovvero ricevute bancarie);

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nelle forme di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante del confidi ovvero di un procuratore speciale, attestante il fatto che il confidi non abbia incassato somme a titolo di spese legali ovvero che le abbia incassate in misura inferiore a quelle effettivamente sostenute;

d) documentazione attestante l'addebito delle spese al fondo rischi.

La suddetta documentazione deve essere prodotta dal confidi in caso di controlli del Ministero.

**3) Solo nel caso di sottoscrizione di accordi transattivi, produzione di documentazione a supporto delle verifiche in ordine alla sussistenza dei criteri di ammissibilità dell'accordo transattivo**

Riferimento normativo interno	Articolo 5, commi 2 e 4, e articolo 6, comma 5		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare/produrre in caso di verifiche	Altro

## Che cosa cambia per il confidi

Per ciascuna posizione di garanzia o di finanziamento per la quale abbia proceduto ad accogliere una proposta transattiva, il confidi:

- deve redigere e tenere a disposizione una relazione dalla quale risulti:

a) l'importo del credito pubblico, suddiviso tra capitale, interessi e spese. Per i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto 9 dicembre 2022 è necessaria l'indicazione dell'importo del credito complessivo, con separata indicazione dell'importo del credito imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere sul fondo rischi e dell'importo del credito imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere su risorse proprie del confidi;

b) la situazione economico finanziaria e patrimoniale del debitore e di eventuali garanti;

c) la descrizione della proposta transattiva con indicazione dell'importo proposto a saldo e stralcio del credito pubblico a titolo di capitale, interessi e spese;

d) le valutazioni tecnico - legali che hanno indotto il confidi a deliberare positivamente la proposta, ritenendola un'alternativa preferibile rispetto alle ordinarie azioni di recupero del credito.

- deve tenere inoltre a disposizione la delibera di accoglimento della proposta ovvero l'atto equipollente e la documentazione contabile comprovante l'avvenuto incasso delle somme oggetto della proposta e l'accredito al fondo rischi della quota di relativa pertinenza ovvero documentazione attestante la liquidazione della perdita definitiva a carico del fondo rischi derivante dall'accoglimento della proposta.

La suddetta documentazione deve essere prodotta dal confidi in caso di controlli del Ministero.